

REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 10 FIRENZE
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
C.F. 04612810483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 694 DEL 29 GIU 2015

OGGETTO SPECIALISTICA CONVENZIONA ESTERNA -
APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO CON FRATE SOLE PER L'EROGAZIONE DI
PRSTAZIONI DI RISONANZA MAGNETICA.
ANNO 2015

Dipartimento : Evidenza Pubblica

Direttore : Dr.ssa Rita Bonciani

Struttura dipartimentale : S.O.C. Gestione del Privato Accreditato

Direttore : Dr. Marco Mori

Estensore: Dr.ssa Maria Sandra Tadiello

Importo di spesa: € 142.232,00

Conto Economico n. 3B02023303

Allegati N° 1

Azienda Sanitaria Firenze



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999, in particolare:

- l'art. 1 comma 7 il quale recita che sono posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni che presentano, per le specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale e collettivo, a fronte delle risorse impiegate;
- l'art. 3 comma 1 bis il quale sancisce che in funzione dei loro fini istituzionali le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale;

VISTO il DPCM 29/11/2001 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza e la Deliberazione G.R.T. n. 561 del 03/06/2002 di recepimento del DPCM sopra citato;

PRECISATO che le Aziende Sanitarie, nell'ambito del processo di integrazione con il privato e in rispetto dei principi di trasparenza e utilizzo delle risorse in termini di efficienza ed efficacia, stipulano specifici accordi per l'acquisizione di prestazioni Sanitarie da soggetti privati e/o associazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, in ambito aziendale, l'area della Zona Sud Est presenta carenze nell'offerta di prestazioni nel settore della radiodiagnostica con particolare riferimento alle Risonanze Magnetiche a causa della limitata presenza, in detto territorio, di strutture erogatrici sufficienti a coprire il fabbisogno dei residenti in tale zona;

CONSIDERATO che tale carenza determina l'incremento della mobilità passiva presso una struttura privata convenzionata con la ASL 8, in particolare con la struttura privata convenzionata "Andrea Cisalpino" (Terontola di Cortona);

RICHIAMATA la nota del Direttore Generale del 30/04/2015 con la quale viene comunicato al Direttore Generale della ASL 8 di Arezzo che a far data dal 01/05/2015 l'Azienda Sanitaria di Firenze non ha più necessità di usufruire di esami RMN diretti presso produttori privati ubicati nel territorio di detta ASL, a seguito di progetto di potenziamento dell'offerta di RMN dirette nella Zona Sud Est;

VISTA la relazione della Direzione Sanitaria Aziendale del 12/06/2015 (agli atti della Struttura proponente) dove, analizzando i dati anno 2014, emerge che:

- i pazienti della ASL 10 che si sono recati nella struttura privata convenzionata a Terontola per effettuare esami RMN sono stati oltre 2.500 per un importo pari a circa €. 450.000,00;
- di tali pazienti, circa il 74% risiede nella Zona Sud Est, con netta prevalenza nei comuni del Valdarno Fiorentino e del Chianti Fiorentino;
- la distribuzione degli esami oggetto di detta mobilità passiva è rappresentata per l'80% circa da RMN colonne e RMN muscoloscheletriche e per il 15-17% da RMN encefalo;

CONSIDERATO che in detta relazione viene evidenziato:

- che l'unica Struttura presente nella Zona Sud Est in grado di poter erogare le prestazioni di RMN di cui sopra risulta essere la Casa di Cura Frate Sole, situata a Figline Valdarno, via di S. Romolo 109;

che, al momento, l'Azienda ritiene non opportuno acquisire esami di RMN muscolcheletriche in quanto è in fase di applicazione la DGRT 464/2015 che prevede una forte diminuzione della domanda di esami appropriati da dover soddisfare;

VISTO il decreto GRT di accreditamento istituzionale n. 2435 del 03/06/2015 rilasciato alla Casa di Cura Frate Sole per la disciplina di radiodiagnostica con attività di risonanza magnetica;

VISTA la nota del 16/06/2015, agli atti della SOC proponente, con la quale la Casa di Cura esprime la disponibilità ad effettuare le prestazioni di RMN di interesse Aziendale applicando lo sconto del 21% per esami RMN Diretta colonna e del 7% per esami di RMN Diretta encefalo;

RITENUTO quindi, opportuno attivare una offerta di esami RMN diretta presso la sopracitata Casa di Cura così distribuiti:

	numero	tariffa	sconto	
RMN colonna	800	145,00	21%	€. 91.640,00
RMN encefalo	320	170,00	7%	€. 50.592,00

per un totale di 1.120 prestazioni e per un volume economico complessivo di €. 142.232,00;

DATO ATTO che dette prestazioni sono prioritariamente destinate alla popolazione della Zona Sud Est, con particolare riferimento ai residenti nei comuni del Valdarno Fiorentino e del Chianti Fiorentino, al fine di garantire anche a detta popolazione l'erogazione dei servizi necessari e considerato che la Casa di Cura Frate Sole è situata in posizione di favorevole accesso per la popolazione afferente alla citata Zona;

RITENUTO di dover pertanto procedere, con la Casa di Cura Frate Sole, con sede in Figline Valdarno, alla stipula del contratto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 per le attività, i volumi economici e i periodi sopra dettagliati, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

Su proposta del Direttore della S. C. Programmazione Sanitaria e del Direttore S.O.C. Gestione del Privato Accreditato;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare e autorizzare la stipula del contratto con la Casa di Cura Frate Sole, con sede in Via S. Romolo 109 - Figline Valdarno (Fi), per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015, per l'erogazione delle prestazioni di RMN dirette di cui in premessa,

secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL 1), assegnando un tetto economico complessivo di € 142.232,00 così suddiviso:

	numero	tariffa	sconto	
RMN colonna	800	145	21%	€. 91.640,00
RMN encefalo	320	170	7%	€. 50.592,00

per un totale di 1.120 prestazioni e per un volume economico complessivo di € 142.232,00;

- 2) di dare atto che la spesa afferente alla suddetta attività graverà sul conto economico 3B02023303, autorizzazione di spesa n. 160 dell' anno 2015, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di delegare il Direttore della S.C. Gestione del Privato-Accreditato, Dr. Marco Mori, alla firma del contratto;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere in merito per le ragioni già esposte in narrativa;
- 5) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Maria Chiara Innocenti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)



Repertorio n.

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI
SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICO-STRUMENTALI E DI LABORATORIO
PERIODO 1 LUGLIO 2015 – 31 DICEMBRE 2015

Allegato "A" (mess. 15)
alla Delibera 694
del 29 GIU 2015

TRA

L'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE nel proseguo denominata Azienda, codice fiscale e partita IVA 04612810483, con sede legale in Firenze, Piazza S. Maria Nuova, 1 nella persona del Direttore S.O.C. Gestione del Privato Accreditato Dr. Marco Mori, nato a Firenze in data 6/3/1957, domiciliato per la carica presso la suddetta

E

La Casa di Cura FRATE SOLE con sede legale e Presidio ambulatoriale in Figline e Incisa Valdarno, Via San Romolo n. 109, Cod. Fiscale/Partita IVA 03897620484, indirizzo Pec frate.sole@pec.it e indirizzo Mail direzione@casadicurafratesole.it nella persona del Legale rappresentante, nato a in data, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato, di seguito nel presente atto denominato Casa di Cura;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 8 comma 7;
- Il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 art. 8 – bis comma 3;
- La Legge Regione Toscana n. 8 del 23/02/1999 e successive modifiche fra cui la Legge Regione Toscana n. 56 del 12 novembre 2007;
- La Deliberazione del Consiglio Regionale 26 luglio 1999 n. 221;
- La Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 944 del 09/08/1999;
- Il DPCM 29.11.2001 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- La Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 561 del 03/06/2002 di recepimento del DPCM 29/11/2001 sopra citato;
- La Delibera Giunta Regione Toscana n. 567 del 29 giugno 2009 e la Delibera di Giunta

n. 1276 del 28 dicembre 2009 che hanno modificato dal 1 gennaio 2010 le tariffe del nomenclatore tariffario di cui alla Delibera GRT n. 229/97, in particolare la branca di radiodiagnostica;

- La Delibera Giunta Regione Toscana n. 723 del 4 Agosto 2011 di modifica delle tariffe del nomenclatore tariffario di cui alla Delibera GRT n. 229/97 e successive modifiche e integrazioni;

- La Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 493 del 24/5/2004 relativa alle modalità di partecipazione alla spesa sanitaria;

- La Delibera Giunta Regione Toscana n. 722 del 4 Agosto 2011 che, in applicazione della L. 111/2011, e successive modifiche e integrazioni che hanno introdotto ulteriori misure di partecipazione alla spesa sanitaria;

- Il decreto dirigenziale n. 2435 del 3/6/2015 con il quale la Giunta Regione Toscana ha rilasciato alla Casa di Cura Frate Sole S.r.l., con sede in Via San Romolo 109-Figline e Incisa Valdarno (FI), l'accreditamento istituzionale per la disciplina di Radiodiagnostica con attività di Risonanza Magnetica;

- La relazione della Direzione Sanitaria Aziendale sui dati relativi alla mobilità passiva a carico dell'Azienda 10 in ambito di prestazioni di Risonanza Magnetica dai quali risulta una forte incidenza di residenti nella Zona Sud-Est, con netta prevalenza dei residenti nei comuni del Valdarno e Chianti Fiorentino;

- La conseguente necessità Aziendale di contenere la mobilità passiva offrendo nel contempo ai residenti una offerta di prestazioni adeguata al bisogno emerso per le prestazioni di RMN Dirette Encefalo e Colonna;

- La disponibilità espressa dalla Casa di Cura Frate S.r.l. ad eseguire tali prestazioni in convenzione;

- L'ubicazione della Casa di Cura in posizione di favorevole accesso per i residenti nei Comuni del Valdarno e del Chianti Fiorentino;

- la Delibera del Direttore Generale n. del con la quale è stata approvata per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2015 la stipula del contratto con la Casa di cura Frate Sole S.r.l., assegnando l'importo di €. 142.232,00.= per l'erogazione di n. 800 prestazioni di RMN Diretta Colonna e n. 320 prestazioni di RMN diretta encefalo, con sconto rispettivamente del 21% e del 7% sul costo da nomenclatore tariffario, a favore prioritariamente della popolazione afferente ai comuni del Valdarno e del Chianti Fiorentino, in considerazione della necessità Aziendale del contenimento della mobilità passiva per tali prestazioni nella zona sud-est;

- che la casa di Cura dichiara di essere in possesso dei requisiti relativi alla vigente normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, di cui viene allegata documentazione;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI S'IPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto e contempla, tra l'altro, i principi generali della contrattazione tra le parti:

L'Azienda contratta con le strutture private esclusivamente le prestazioni comprese nei livelli di assistenza (LEA) applicando tariffe unitarie a prestazioni o a pacchetti di prestazioni uguali per tutti gli assistiti;

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda si avvale della struttura di cui al presente contratto, per il periodo 1/7/2015-31/12/2015, per l'erogazione, a favore dei cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze e prioritariamente ai residenti nel territorio dei comuni del Valdarno e del Chianti Fiorentino, delle prestazioni specialistiche di RMN Diretta Colonna e RMN Diretta Encefalo, nella branca specialistica:

- Radiodiagnostica

ART. 3 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La struttura assicura che le prestazioni convenzionate vengano eseguite presso i propri presidi da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione medica, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo di ultima generazione, al fine di assicurare la qualità della prestazione stessa.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE NELL'ARCO DELL'ANNO

La struttura assicura che la programmazione delle prestazioni sia concordata con la S.S. CUP e si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti finanziari ad essa riconosciuti, erogandole in tutto il periodo di vigenza del presente atto ed assicurando che la programmazione di tutta l'attività sia collegata alle agende prenotabili tramite il sistema CUP Metropolitano.

Per i casi di mancata presentazione del paziente all'appuntamento fissato tramite CUP, l'Istituto potrà integrare direttamente le prestazioni mancanti programmate per l'anno in corso, all'interno del volume finanziario assegnato, di norma rispettando la tipologia delle prestazioni programmate.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso alla prestazione, riservato ai residenti Azienda Sanitaria di Firenze, è prioritariamente consentito ai residenti nei comuni del Valdarno e del Chianti Fiorentino, ed avviene su richiesta redatta sull'apposito ricettario regionale in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale (oltre al personale medico dipendente delle Aziende Sanitarie, il personale medico convenzionato interno, delle medicina dei servizi, i medici/pediatrati di base) completata della diagnosi o del sospetto diagnostico a cura del medico proponente, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente all'atto di esecuzione della prestazione, compresa la normativa relativa alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, nonché delle disposizioni di legge in materia di privacy.

ART. 6 - TETTO FINANZIARIO

La Casa di Cura Frate Sole S.r.l., per il periodo 1/7/2015-31/12/2015 si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto entro il volume finanziario complessivo massimo di Euro 142.232,00.= (centoquarantaduemiladuecentotrentadue/00 per attività rivolta ai cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, prevalentemente residenti nei Comuni del Valdarno e del Chianti Fiorentino, territorio su cui insiste la struttura.

All'interno del volume economico di cui sopra la struttura si impegna ad eseguire le prestazioni di RMN entro i volumi numerici e alle condizioni di seguito riportate;

- max n. 800 prestazioni di RMN diretta Colonna (a tratti) alla tariffa del nomenclatore tariffario vigente di €. 145,00.= scontata del 21/% (pari ad €. 114,55) per un importo max complessivo di €. 91.640,00.=

- max n. 320 prestazioni RMN diretta Encefalo alla tariffa del nomenclatore tariffario vigente di €. 170,00.= scontata del 7% (pari ad €. 158,00) per un importo max complessivo di €. 50.592,00.=

I valori finanziari sono comprensivi dei rimborsi per farmaci eventualmente utilizzati in corso di erogazione delle prestazioni.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti del volume finanziario complessivo sopra riportato.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il Centro si impegna ad applicare la normativa relativa alla partecipazione alla spesa sanitaria (l'ticket) di cui alle Delibere GRT. nn. 493/2004, 722/2011e successive modifiche e integrazioni, e si impegna a seguire per la riscossione, rilevazione e versamento del ticket, delle quote aggiuntive al ticket e del contributo di digitalizzazione per le prestazioni di radiodiagnostica di spettanza del SSN, le disposizioni dell'Azienda

Sanitaria contraente già vigenti e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni regionali.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE CARTACEA A CORREDO DELLA FATTURAZIONE E RENDICONTAZIONE INFORMATICA

A) Fatturazione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Casa di Cura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo di questa Azienda che è: UFYJGZ, sarà cura di questa ASL comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL su tale materia.

La fatturazione dovrà essere effettuata dal Centro all'Azienda con le modalità di cui sopra a seguito di validazione regionale dell'attività così come risultante dall'applicativo PIREA, entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.

B) Documentazione cartacea

La Struttura, contestualmente alla fatturazione, provvederà inoltre all'invio su supporto cartaceo dei tabulati riepilogativi delle prestazioni erogate, con allegate le richieste mediche, e con la indicazione dei seguenti elementi:

- cognome nome indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice regionale del medico prescrittore
- presidio di erogazione delle prestazioni

- data di esecuzione delle prestazioni
- branca specialistica
- codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni eseguite, importo fatturato.

I riepiloghi della prestazioni erogate in forma diretta sono articolati e redatti, sulla base della Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, nel rispetto del seguente ordine:

- residenti nell'Azienda Sanitaria contraente, suddivise secondo il territorio delle ex Zone (Zona Firenze, Zona Nord-Ovest, Zona Sud-Est, Zona Mugello);

Le prescrizioni mediche sono raggruppate e trasmesse nello stesso ordine.

- Il riepiloghi delle attività mensile dovranno indicare il rimborso spettante alla Fondazione in base alle prestazioni erogate.
- Alla documentazione cartacea come sopra descritta dovranno essere allegate le stampe Pirea, quella sintetica e quella analitica.
- La documentazione riguardante le prestazioni erogate agli assistiti soggetti a franchigia, con costo da nomenclatore inferiore od uguale alla quota massima di compartecipazione alla spesa sanitaria e quindi non a carico del SSN, viene tenuta agli atti della struttura, senza invio all'Azienda, salvo diverse disposizioni in merito.

Al fine di avviare il processo di eliminazione della consistenza fisica dei propri archivi cartacei, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di chiedere alla Casa di Cura di archiviare la suddetta documentazione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla stessa Azienda sanitaria, e quindi di effettuare i controlli su tale documentazione presso la sede della Struttura;

C) Flussi Informatici

La Struttura si impegna ad inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale) successivo a quello di riferimento i flussi informatici previsti dalla normativa vigente con applicativo Pirea, in

modo da consentire all'Azienda il rispetto delle scadenze contenute nell'art. 50 L. 326/2003 sul debito informativo.

La Struttura con più sedi e/o con più tipologie (Clinica 1A, Diagnostica per immagini 1B, Laboratorio Analisi 1C) si impegna a trasmettere l'attività erogata secondo i codici STS.11 assegnati alle strutture di erogazione.

La Struttura si impegna pertanto a non utilizzare un solo codice per invii relativi a più presidi fisici e a tipologie diverse nella consapevolezza che ciò esporrebbe l'Azienda a penalizzazioni economiche per mancato invio dei dati come da Intesa Tavolo LEA sancita in occasione della Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005 e da lettera della Regione Toscana ai Direttori Generali prot. n. AOOGRT/125798/E.70.30.110 del 06/05/2008

I flussi informatici di cui all'applicativo Pirea, a differenza di quelli di cui al punto sub. A), riguardano tutta l'attività dell'Associazione, tanto quella coperta da convenzione rientrante nel tetto assegnato e da addebitarsi alla ASL, tanto quella che ne prescinde (libera professione, prestazioni extra tetto, prestazioni a utenti paganti la quota di compartecipazione non a carico del SSN perché inferiore o coincidente al limite massimo di compartecipazione).

Per eventuali correzione dei dati già trasmessi o dei dati da trasmettere l'ultimo termine di invio dell'anno verrà comunicato a cura dei competenti servizi Aziendali.

La trasmissione dei flussi di attività è del tutto a carico della Struttura sia nella gestione che per l'assistenza. L'Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti.

La Struttura si impegna a collaborare mediante la trasmissione dei flussi di attività in base alle innovazioni gestionali che verranno introdotte dalla Azienda Sanitaria di Firenze. La realizzazione di un sistema unitario di gestione dei flussi mediante l'uso delle funzionalità rese disponibili dalla società che gestisce la soluzione software a supporto del CUP,

garantirà anche una informazione di ritorno che consentirà una visione completa dell'esito delle prenotazioni effettuate tramite il CUP Metropolitano.

La Struttura accetta di uniformarsi alle variazioni sia relative alla modalità di trasmissione flussi che agli adeguamenti informatici richiesti dalla normativa regionale.

D) Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Struttura si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per cui deve utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.

E) Documento di Regolarità Contributiva (DURC)

L'Azienda Sanitaria contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione integrale delle competenze avverrà solo nel caso la Casa di Cura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

F) Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

La Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali e degli edifici, sono a carico della Struttura.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I DATI DI STRUTTURA DEL PRESIDIO

La Struttura è tenuta inoltre a fornire dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dal Dipartimento Tecnologico e Sistemi Informativi S.S. Sistemi Informativi, nel rispetto delle scadenze e

delle modalità di trasmissione delle richieste.

La Struttura si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie in occasione della riorganizzazione del sistema informativo sanitario da parte del Ministero della Salute , del Ministero dell'Economia e Finanze, e della Regione. In questo caso la SC Architettura Dati provvederà a darne opportuna comunicazione relativamente a contenuti, scadenze ed ulteriori modalità di trasmissione.

ART. 10 - PAGAMENTO E DECADENZA DEL CREDITO

Il pagamento delle prestazioni, salvo irregolarità del Durc, avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione del riepilogo delle attività e della fattura purché sia consegnato e rispettato dalla Struttura quanto segue:

- documentazione cartacea, con stampe Pirea, sintetica ed analitica
- flussi di attività informatici
- fatturazione elettronica

L' omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale ai sensi dei successivi artt. 11 e 15. Le fatture sospese perché a seguito di controllo risultate irregolari, per le quali siano state richieste dall'Azienda note di credito, saranno poste in liquidazione quando l'istituto avrà emesso la nota di credito relativa.

La Struttura si impegna inoltre a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dalla Azienda riguardo alla documentazione cartacea e alla fatturazione oppure ad emettere la nota di credito tempestivamente, in ogni caso non oltre il mese successivo alla segnalazione.

In mancanza di sanatoria oppure di nota di credito, l'intera fattura non verrà liquidata fino alla sua regolarizzazione.

Le parti comunque concordano, per certezza di diritto e dei rapporti, che il credito vantato dalla struttura nei confronti dell'ASL si intende decaduto entro un anno

dall'emissione della fattura contestata e non regolarizzata.

La Struttura si impegna altresì a comunicare all'Azienda con appositi tracciati informatici i nominativi dei cittadini tenuti al pagamento del ticket che hanno prenotato, ma non si sono presentati né hanno disdetto la prestazione entro i termini normativi, al fine del recupero del così detto "malum".

ART. 11 - VERIFICHE

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA'

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge 30.12.1991 n. 412, come anche richiamato dall'art. 8 - 9° comma - del D. Lgs 502/92 e dall'art. 1 comma 5 della legge 23.12.1996 n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti Accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende UU.SS.I.L. degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono i casi di incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate e relative deroghe.

La Struttura , ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

Della verifica viene data comunicazione all'Azienda entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.

ART. 13 – CARTA DEI SERVIZI

La Struttura adotta ed attua una propria carta dei servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.5.95.

Di detta Carta dei Servizi è data adeguata pubblicità agli utenti ed inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda USL contraente con cadenza annuale entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Ad integrazione della carta dei servizi, la struttura privata espone un cartello al pubblico contenente l'invito ad accertarsi prima di effettuare le pratiche amministrative di accettazione, che le prestazioni prescritte dal medico su ricettario regionale siano convenzionate o meno e la rispettiva tariffa o il prezzo da pagare. Dette informazioni dovranno essere rese all'assistito dal personale addetto al pubblico e chiaramente consultabili in estratti della carta dei servizi suddivisi per branca specialistica.

La Struttura si deve attenere alla effettuazione della prestazione richiesta su ricettario regionale. Qualora ritenesse di dover richiedere eventuali ulteriori accertamenti ed è in grado di espletarli direttamente, deve informare chiaramente l'assistito che può effettuarli, o a carico del SSN con la regolare richiesta su ricettario regionale, o a pagamento previa adesione scritta da parte dell'utente.

ART. 14 – INFORMAZIONE DELL'UTENTE E STRUMENTI DI TUTELA

La Struttura è tenuta ad informare l'utente in modo corretto sulle prestazioni fruibili presso il medesimo. Riconosce il diritto alla tutela dell'utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di pubblica tutela dell'Azienda USL contraente, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 4535 del 06.12.1996. Collabora con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione mista conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'Azienda USL contraente.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALI

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda USL è tenuta a contestare per iscritto, tramite fax o PEC, le inadempienze stesse.

La Struttura potrà comunicare le proprie contro deduzioni all'Azienda nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora l'Azienda non accolga le contro deduzioni presentate, e la Casa di Cura non provveda a sanare le inadempienze entro il termine notificato, e comunque non oltre trenta giorni, l'Azienda ha facoltà di applicare, in base alla gravità della violazione, una penalità da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare con quanto dovuto all'Associazione a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per l'Istituto dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell'art. 8 sub B) in

caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall'invio scorretto dei flussi informatici.

ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO E REVOCA

Qualora la struttura intendesse recedere dal contratto dovrà darne comunicazione per iscritto con preavviso semestrale, in ogni caso esauendo le prenotazioni risultanti dalle agende Cup e mantenendo l'impegno di distribuire la programmazione annua della attività ed il volume finanziario annuo mensilmente.

L'Azienda può recedere dal contratto, dando comunicazione per iscritto con preavviso di 90 gg, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la controparte delle spese sostenute, dei servizi svolti e dei mancati guadagni.

L'Azienda può, inoltre, revocare il presente contratto in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, per comprovati e gravi motivi di pubblico interesse.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda potrà risolvere inoltre il contratto previa contestazione scritta e con preavviso di quattro mesi nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto, tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell'anno di competenza della attività (ed in ogni caso oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento);
- sospensione dell'attività non previamente concordata con l'Azienda.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione comunale e dell'accreditamento regionale;
- reato per condotta esercitata ai danni della Azienda Sanitaria di Firenze;

- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 12 addebitabile a responsabilità dell'Istituto;
- grave situazione accertata dalla commissione di vigilanza nel corso della verifica effettuata in base all'art 11, non sanabile o non sanata nei termini di prescrizione assegnati dalla commissione stessa.
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

ART. 19 – VALIDITA'

Il presente contratto, che non può essere ceduto ad altri senza espressa preventiva autorizzazione dell'Azienda, ha validità dal 1 Luglio 2015 al 31 Dicembre 2015. Le variazioni al presente contratto a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e regionali dovranno essere recepite con atto scritto dalle parti contraenti qualora comportino modifiche sostanziali al rapporto.

ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO

La Struttura dichiara di eleggere domicilio inerente alle comunicazioni di cui al presente contratto presso la sede sita in Figline e Incisa Valdarno - Via San Romolo 109 - n. tel fax n. - indirizzo di posta elettronica certificata: frate.sole@pec.it e indirizzo Mail direzione@casadicurafratesole.it. Si impegna a dare tempestiva comunicazione di eventuale cambio di recapito.

ART. 21 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto composto di n. 16 pagine verrà registrato solo in caso d'uso; le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico della Struttura sottoscrittore.

ART. 22 – PRIVACY

E' fatto divieto alla Casa di Cura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003.

La Casa di cura Frate Sole S.r.l. viene nominata responsabile del trattamenti dati personali come da atto di nomina allegato sub A) al presente contratto quale parte integrante e

sostanziale.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto Firenze, li.....

Il Legale Rappresentante

Casa Di Cura Frate sole S.r.l.

Dr.....

Il Direttore SOC Gestione del Privato Accreditato

Dr. Marco Mori

Allegato A) al contratto rep. n. del
REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL 10 DI FIRENZE

Azienda Sanitaria Firenze

Nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003

Il sottoscritto **Dottor Paolo Morello Marchese**, legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda USL 10 di Firenze**, con sede in Firenze, P.zza S.M. Nuova 1, in qualità di Titolare Trattamento Dati personali e sensibili degli utenti del SSN appartenenti al territorio di competenza dell'Azienda medesima;



- visti gli atti, conservati presso la Struttura Organizzativa Complessa Gestione del Privato Accreditato, tramite i quali è stato instaurato rapporto di convenzione con la Casa di Cura Frate Sole S.r.l. per le prestazioni di servizi sanitari agli utenti del SSN;
- tenuto conto delle funzioni di cura, assistenza e riabilitazione svolte dalla società sopra individuata nei confronti dei cittadini utenti che usufruiscono dei servizi da essa erogati;
- dato atto che, nell'ambito delle funzioni sopra richiamate, la società ha necessità di trattare i dati personali e sensibili degli utenti afferenti ai propri servizi per il tramite del SSN;

Tutto ciò premesso

Nomina

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

la Casa di cura Frate Sole S.r.l. , in persona del suo legale rappresentante
....., con sede in Figline e Incisa Valdarno, Via San Romolo 109, quale

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(d'ora innanzi anche il "Responsabile") ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy), nell'ambito del rapporto convenzionale instaurato e sopra richiamato.

A tal fine, vengono qui di seguito fornite una serie di informazioni e di specifiche istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato al Responsabile Esterno.

Le incombenze e le responsabilità conseguenti alla presente nomina vengono affidate al Responsabile sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che vengono richieste dalla legge (art. 29 del Codice Privacy) per chi esercita la funzione di responsabile del trattamento. Con la

50135 Firenze
Via Di San Salvi, 12
Villa Fabbri
Telefono 055 6939222
Fax 055 6939223
E-mail:
direttore.generale@asf.toscana.it

sottoscrizione della presente nomina, il Responsabile si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 29 del Codice Privacy.

Sarà compito della società designata:

1. trattare i dati personali e sensibili degli utenti per i soli fini e nei limiti strettamente necessari all'espletamento delle attività concordate in convenzione e di quelle necessarie per il buon esito della cura;
2. **provvedere alla nomina in forma scritta degli incaricati del trattamento**, così come definiti all'art. 4, co. 1, lett. h) del Codice, che devono essere alle dirette dipendenze del Responsabile, ancorchè per un tempo determinato, conosciuti e controllati dallo stesso. Il Responsabile, nominato col presente atto, dovrà istruire gli incaricati in materia di adempimenti privacy, attraverso adeguata sensibilizzazione, informazione e formazione in proposito; l'elenco degli incaricati dovrà rimanere a disposizione del Titolare qualora intendesse procedere alla verifica delle nomine o di loro modifica;
3. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire:
 - che la conservazione e l'aggiornamento della documentazione di supporto attestati, in ogni momento, la prova dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di legge;
 - che abbia luogo la tempestiva evasione, ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, delle richieste di accesso ai propri dati comunicate dagli interessati;
 - che l'eventuale comunicazione a terzi dei dati raccolti (ex art. 25 e 26 del Codice), sia posta in essere nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice;
 - che vengano comunicate tempestivamente al Titolare eventuali richieste di chiarimenti o di documenti che dovessero pervenire dal Garante, nell'esercizio dei poteri di controllo a questo attribuiti al fine dell'attuazione del Codice, e che si provveda altrettanto tempestivamente ad evadere le richieste e a conformarsi agli eventuali provvedimenti della stessa Autorità, dandone contestuale notizia al Titolare medesimo;
4. procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali in conformità all'art. 16 del Codice (*Cessazione del trattamento dei dati*), attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, provvedendo a restituire al Titolare i dati personali trattati in esecuzione del Contratto alla cessazione dello stesso, unitamente a qualsiasi documento o mezzo contenente i detti dati;



Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

50135 Firenze
Via Di San Salvi, 12
Villa Fabbri
Telefono 055 6939222
Fax 055 6939223
E-mail:
direttore.generale@asf.toscana.it

5. comunicare al Titolare qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali.
6. consentire al Titolare di verificare il regolare svolgimento dell'attività di trattamento dati e la conferma o modifica dei nominativi degli incaricati.

Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare periodicamente le presenti istruzioni.



Il Titolare del trattamento dei dati personali

Il Direttore Generale
Azienda USL 10 di Firenze
(Dottor Paolo Morello Marchese)

PER RICEVUTA E ACCETTAZIONE
(La Casa di Cura Frate Sole S.r.l.)
Il Legale Rappresentante
(.....)

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

50135 Firenze
Via Di San Salvi, 12
Villa Fabbri
Telefono 055 6939222
Fax 055 6939223
E-mail:
direttore.generale@asf.toscana.it

Eseguibile a norma di Legge dal 29 GIU 2015

Pubblicata a norma di Legge il 02 LUG 2015

Inviata al Collegio Sindacale il 02 LUG 2015

Azienda Sanitaria Firenze

